

Caso Zali: giustizia, media e responsabilità istituzionale

Nota metodologica

Questa analisi è aggiornata al 23 luglio 2026, mentre la vicenda è in pieno svolgimento. I procedimenti aperti sono in fase istruttoria e nessun accertamento è giunto a conclusione: la presunzione d'innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone coinvolte. Questo testo non contiene giudizi sulla colpevolezza o sull'innocenza di alcuno, né valutazioni sulla veridicità dei materiali circolati.

Il suo oggetto non è il merito del caso, ma il metodo con cui le istituzioni ticinesi lo stanno affrontando, e i rimedi di terzietà già disponibili nell'ordinamento cantonale per ricondurlo entro i binari dello Stato di diritto. Ogni riferimento a contenuti diffusi sui social è ripreso da quanto pubblicato dalla stampa cantonale, senza riproduzione di materiale non verificato.

Una precisazione necessaria: la vicenda coinvolge, in uno dei suoi filoni, un minorenni detenuto. Nulla, in questa analisi, riguarda quel ragazzo, la sua situazione personale o familiare. Il procedimento che lo sfiora è trattato qui unicamente come questione istituzionale — separazione dei poteri e competenze — e ogni elemento identificativo è deliberatamente omesso. La tutela della personalità di un minore prevale su qualunque esigenza informativa.

I fatti e il contesto

Il caso che coinvolge Claudio Zali può essere analizzato in modo oggettivo solo distinguendo con rigore tra fatti accertati, materiale ancora non verificato e reazioni politiche o mediatiche. Va inoltre distinto con chiarezza ciò che oggi tende a confondersi: non si tratta di una vicenda sola, ma di due filoni distinti, con origini, natura e stadi procedurali diversi, che si sono sovrapposti nella percezione pubblica nell'arco di poche settimane.

Il primo filone: l'intervento presso le strutture detentive

Nel giugno 2026 la stampa cantonale ha riferito di una riunione promossa dal consigliere di Stato Claudio Zali con rappresentanti del Dipartimento delle istituzioni, della magistratura dei minorenni e delle strutture carcerarie, avente per oggetto la situazione di un minore detenuto. La vicenda ha assunto rilievo istituzionale per una ragione precisa: Zali non esercita competenze dirette nell'ambito della gestione delle strutture carcerarie e dell'esecuzione delle misure detentive, rimaste in capo al collega di Governo. Si è quindi posta la questione di una possibile — pur tutta da appurare — violazione del principio della separazione dei poteri.

Zali ha respinto la lettura più severa, dichiarando pubblicamente di non aver inteso violare la separazione dei poteri e di aver soltanto sollecitato la ricerca di soluzioni alternative. Il Gran Consiglio ha attivato l'alta vigilanza: se ne sono occupate la Commissione della gestione e delle finanze e la Commissione giustizia e diritti, con una sottocommissione incaricata delle audizioni. Nel luglio 2026 le audizioni erano in corso e i deputati coinvolti hanno indicato la necessità di ulteriori approfondimenti prima di qualsiasi valutazione.

Da ultimo, la Procura ha aperto nei confronti del consigliere di Stato un procedimento penale per due ipotesi di reato, abuso di autorità e tentata coazione, con titolari il procuratore generale e una sostituta procuratrice. Secondo quanto riferito dalla stampa, sarebbero già stati eseguiti atti istruttori e gli accertamenti dovrebbero sfociare in un decreto d'accusa o in un decreto d'abbandono. Si tratta, va sottolineato con la massima nettezza, di ipotesi di reato in fase istruttoria: la presunzione d'innocenza opera integralmente e nulla è ad oggi accertato.

Il secondo filone: i file audio

Dal 13 luglio 2026 un profilo Instagram ha reso disponibili due frammenti audio, di circa un minuto e venti e un minuto e cinquantacinque, che secondo la timeline sarebbero stralci di una conversazione più lunga riconducibile agli anni 2022-2023. Nei frammenti una voce femminile si rivolge all'interlocutore chiamandolo per nome e, in un passaggio, con nome e cognome per esteso. Il contenuto attribuito alla voce maschile comprende, secondo quanto riferito e in parte trascritto dalla stampa cantonale, un'esortazione a compiere atti contrari alla legge nei confronti di un'altra donna e un riferimento a percosse già inflitte.

Il 17 luglio 2026 i presidenti del PLR e del Centro, Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò, e il copresidente del PS, Fabrizio Sirica, hanno indirizzato a Zali una lettera chiedendogli di intervenire pubblicamente per chiarire la vicenda, esplicitamente "indipendentemente dall'autenticità del materiale diffuso", nel nome della credibilità delle istituzioni. La lettera è stata trasmessa per conoscenza agli altri membri del Governo. Il 22 luglio il Corriere del Ticino, entrato in possesso del documento, ne ha dato notizia; la vicenda è stata ripresa dalla RSI e dalle altre testate cantonali.

La reazione di Zali è stata netta. Il presidente del Governo ha definito inaccettabile il comportamento dei tre presidenti, accusandoli di essersi avvalsi per scopi elettorali di registrazioni a suo dire palesemente illegali per esercitare pressioni indebite nei suoi confronti, e ha annunciato l'intenzione di procedere penalmente nei confronti di tutte le persone coinvolte, compresi i tre firmatari della lettera, precisando che il proprio ruolo sarebbe quello di denunciante e parte lesa. Ha inoltre fatto sapere che li avrebbe ricevuti nel corso della settimana successiva. Va registrato — ed è un elemento di rilievo analitico — che nella sua presa di posizione Zali non ha smentito di aver pronunciato le frasi che gli vengono attribuite, contestando piuttosto la liceità della registrazione e la strumentalizzazione politica della sua diffusione.

Accanto a questi fatti esistono però ampie zone d'incertezza. Non risulta pubblica alcuna perizia indipendente che abbia accertato l'autenticità tecnica degli audio, la loro integrità, la loro datazione, l'assenza di tagli o rimontaggi o l'identità delle voci. Il Ministero pubblico, interpellato, non ha rilasciato dichiarazioni né commentato l'eventuale rilevanza penale dei contenuti emersi. Gli screenshot circolati mostrano file con indicazioni di date e durate, ma tali metadati, in linea di principio, possono essere modificati e non costituiscono, da soli, prova decisiva dell'origine o dell'integrità delle registrazioni.

La persona che gestisce il profilo ha successivamente pubblicato alcune dichiarazioni: vi rivendica l'autenticità dei materiali, ne riconosce essa stessa il carattere illecito, sostiene di disporre di ulteriori elementi a disposizione delle autorità e formula accuse gravi. Restano, allo stato, affermazioni unilaterali di una parte, non vagliate in procedura contraddittoria né corroborate da alcun esame tecnico indipendente: per questa ragione non se ne riproducono qui i contenuti, che dovranno essere valutati esclusivamente nelle sedi competenti.

Va segnalato, per completezza e per rigore, che la principale testata cantonale ha ritenuto di rilevare alcuni indizi di autenticità — il timbro riconoscibile, i rumori di fondo, il carattere non artificioso della registrazione — pur precisando esplicitamente di non poter offrire alcuna certezza né sull'autenticità né sull'identità delle persone. Si tratta di una valutazione giornalistica, non di una perizia: proprio per questo essa rende più urgente, non meno, un accertamento tecnico condotto da un'autorità terza.

Le due ipotesi e il rimedio comune

Prima di ogni altra considerazione occorre porre il secondo filone nella sua struttura logica completa, perché è da qui che discende l'unica conclusione operativa solida.

Se i materiali sono autentici e correttamente attribuiti, il problema non è di natura privata. Frasi che — a quelle condizioni — esortano a percuotere una donna e riferiscono percosse già inflitte, pronunciate da chi ricopre la più alta carica esecutiva cantonale e ha oggi la conduzione politica della polizia e della magistratura, porrebbero un problema di compatibilità con la funzione che nessuna considerazione sulla sfera privata potrebbe assorbire. In un cantone in cui la violenza domestica e i femminicidi sono tornati drammaticamente al centro dell'attenzione pubblica, la questione avrebbe un peso che va oltre la persona coinvolta e tocca la credibilità dello Stato nelle politiche di prevenzione che esso stesso promuove.

Se i materiali sono invece manipolati, in tutto o in parte, ci si troverebbe di fronte a un'operazione di destabilizzazione ai danni del presidente del Governo cantonale, condotta con strumenti che l'ordinamento svizzero è oggi mal attrezzato a reprimere, e amplificata da tre presidenti di partito di governo e dai principali media cantonali. Sarebbe un fatto istituzionalmente non meno grave del primo.

Le due ipotesi sono, allo stato, entrambe aperte. Ma esse convergono su un'unica esigenza: un accertamento condotto da un organo terzo, credibile e rapido. Ciò che al momento manca è la separazione tra chi è parte e chi vigila — non per cattiva volontà di alcuno, ma per un difetto strutturale dell'assetto cantonale, aggravato da una scelta organizzativa compiuta nel 2025.

Il nodo dell'"arrocchino": chi vigila su chi

È necessaria a questo punto una precisazione fattuale, spesso trascurata nel dibattito di questi giorni. Claudio Zali non dirige il Dipartimento delle istituzioni. Egli resta direttore del Dipartimento del territorio. Il cosiddetto "arrocchino", deciso dal Consiglio di Stato nel luglio 2025 con effetto dal 1° settembre 2025 e di principio fino al termine della legislatura, ha attribuito a Zali la conduzione politica dei settori magistratura, polizia e giudicature di pace, e in contropartita a Norman Gobbi la conduzione politica della Divisione delle costruzioni, senza modificare la struttura organizzativa dei dipartimenti. Il settore dell'esecuzione delle pene e delle strutture carcerarie non rientrava in tale attribuzione: circostanza che sta all'origine del primo filone.

Quella decisione fu contestata già allora, in una seduta straordinaria del Gran Consiglio, sotto due profili: la sua compatibilità con il regolamento, che prevede la ripartizione dei dipartimenti all'inizio della legislatura o dopo un'elezione complementare e non una ripartizione di parti di dipartimento; e l'opportunità di affidare la conduzione della magistratura proprio nel momento in cui si discuteva di rafforzarne l'autonomia.

Quelle obiezioni, formulate allora in astratto, trovano oggi una verifica concreta e cumulativa. Il presidente del Governo si trova simultaneamente in quattro posizioni: persona alla quale sono attribuiti i contenuti audio oggetto di verifica; persona sottoposta a un procedimento penale aperto d'ufficio dalla Procura per abuso di autorità e tentata coazione; denunciante e parte lesa in un procedimento penale che egli stesso ha annunciato contro tre presidenti di partito di governo; e responsabile politico del settore magistratura, cioè del settore istituzionalmente competente per tutte e tre le cose precedenti.

È questa quarta sovrapposizione a costituire il nodo. Va precisato, per correttezza, che la conduzione politica di un settore non comporta alcun potere di direzione sull'attività inquirente: l'indipendenza del Ministero pubblico è garantita, e il Consiglio della magistratura esercita la vigilanza disciplinare sui magistrati. Il problema non è dunque un'ingerenza reale nell'istruttoria, che nessun elemento consente di ipotizzare e che sarebbe grave affermare senza prove. Il problema è l'apparenza di imparzialità — che nel diritto pubblico non è un dettaglio estetico, bensì un requisito autonomo di legittimità, il cui difetto produce danno istituzionale a prescindere da qualunque comportamento scorretto effettivo.

Con l'apertura di un procedimento penale d'ufficio, questa configurazione cessa di essere un rischio teorico. Un ordinamento che lasciasse la vigilanza politica sul settore giustizia a chi è simultaneamente indagato dal Ministero pubblico di quel medesimo settore chiederebbe ai cittadini un atto di fiducia che nessuna istituzione ha il diritto di pretendere — e lo chiederebbe inutilmente, perché la separazione è disponibile a costo istituzionale quasi nullo.

Registrazioni illecite, prova penale e copertura mediatica

Il secondo filone solleva un doppio interrogativo: da un lato sulla liceità delle registrazioni diffuse; dall'altro sul modo in cui media e attori politici se ne sono appropriati.

Le registrazioni sarebbero state effettuate dall'interlocutrice all'insaputa del consigliere di Stato. Una condotta del genere, ove accertata, potrebbe ricadere nell'articolo 179ter del Codice penale, che punisce la registrazione non autorizzata di conversazioni non pubbliche da parte di uno dei partecipanti, mentre la loro successiva diffusione potrebbe integrare ulteriori fattispecie. È lo stesso Zali a sostenere che, qualora a lui attribuibili, tali registrazioni costituirebbero a tutti gli effetti frutto di reato, e quindi sarebbero utilizzabili come prova nel processo penale solo alle condizioni restrittive dell'articolo 141 del Codice di procedura penale, che ammette le prove raccolte illecitamente da privati soltanto in presenza di reati gravi e all'esito di una ponderazione degli interessi.

Va però osservato che l'illiceità della raccolta non equivale all'irrelevanza del contenuto. Sul piano penale la prova potrebbe essere inutilizzabile e il contenuto restare comunque politicamente rilevante; e la ponderazione prevista dall'articolo 141 capoverso 2 CPP dipende proprio dalla gravità dei reati eventualmente in questione. Trattare la questione della liceità come se chiudesse il discorso sarebbe quindi un errore di metodo.

Parallelamente, la diffusione ha avuto un forte impatto mediatico. In assenza di verifica tecnica indipendente sull'autenticità degli audio e sull'identità delle voci, e in un contesto in cui la tecnologia rende sempre più semplice alterare timbri vocali e costruire contenuti verosimili, resta aperta la questione se le modalità di presentazione abbiano rispettato pienamente la presunzione d'innocenza. Va dato atto alle testate cantonali di avere, nella quasi totalità dei casi, esplicitato l'incertezza sull'autenticità dei materiali e di avere atteso giorni prima di darne notizia, pur sapendo che il materiale circolava: una cautela che merita di essere riconosciuta. Resta l'interrogativo sul peso editoriale attribuito a contenuti ancora tutti da accertare, e sulla scelta di trascriverne ampi passaggi.

Obbligo di denuncia e ruolo delle autorità

Nel diritto svizzero il punto di partenza è il Codice di procedura penale: l'articolo 301 garantisce a chiunque il diritto di denunciare un reato alle autorità di perseguimento penale, mentre l'articolo 302 prevede un obbligo di denuncia per determinate autorità che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di crimini o delitti perseguibili d'ufficio.

A livello ticinese, il principio è precisato dalla legislazione sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei comuni, che impone ai dipendenti di denunciare ai superiori, all'autorità di nomina o direttamente al Ministero pubblico i crimini e i delitti di azione pubblica constatati nell'esercizio della funzione, prevedendo un canale di segnalazione confidenziale e una protezione per chi segnala.

Nel caso in esame, i tre presidenti di PLR, Centro e PS agiscono anzitutto come leader politici e deputati al Gran Consiglio: la loro lettera appare quindi più come un atto di responsabilità politica volto a sollecitare un chiarimento che come l'adempimento di un obbligo legale di denuncia in senso stretto. Resta vero che, se ritengono che i materiali facciano emergere crimini o delitti perseguibili d'ufficio, essi hanno sempre la facoltà di trasmetterli al Ministero pubblico.

La domanda simmetrica, meno frequentata nel dibattito, riguarda il Consiglio di Stato come collegio. Avendo ricevuto la lettera per conoscenza, esso è oggi formalmente a conoscenza di materiali che, se autentici, potrebbero configurare reati perseguibili d'ufficio. Se e in quale misura ciò attivi obblighi ai sensi dell'articolo 302 CPP è questione delicata — l'obbligo presuppone la constatazione nell'esercizio della funzione e un sospetto sufficientemente concreto, non la mera conoscenza di voci — ma è una questione che il Governo dovrebbe porsi esplicitamente, anziché lasciare che essa resti implicita.

Va inoltre ricordato che i tre firmatari non sono soltanto presidenti di partito: ciascuno siede anche in Gran Consiglio, e uno di essi presiede la sottocommissione incaricata dell'alta vigilanza sul primo filone. Questo cumulo di ruoli accresce il peso istituzionale della loro iniziativa, ma rende anche più delicata la scelta di intervenire per via epistolare e mediatica su un secondo filone mentre si esercita, sul primo, una funzione di vigilanza parlamentare. Non è un rilievo di illegittimità: è la constatazione che, in un cantone piccolo, la sovrapposizione dei ruoli riguarda tutti gli attori, non soltanto quello sotto esame — ragione ulteriore per privilegiare meccanismi automatici rispetto a valutazioni discrezionali.

Reati contro l'onore, social media e contenuti sintetici

Sul piano penale, la diffusione di accuse o contenuti lesivi sui social può rientrare nei reati contro l'onore previsti dal diritto svizzero — diffamazione, calunnia, ingiuria — oltre a possibili violazioni della personalità sul piano civile. Le piattaforme sono oggi uno dei principali vettori di lesione reputazionale, perché consentono una diffusione rapidissima, replicabile e difficilmente reversibile.

Il problema è aggravato dalla crescita dei deepfake audio e video. In Svizzera non esiste ancora un reato penale generale specificamente dedicato ai deepfake: la tutela passa attraverso le norme tradizionali su onore, identità, sfera privata e, in certi casi, integrità sessuale, integrate da interventi mirati contro i deepfake a sfondo sessuale e l'uso abusivo delle immagini. Il diritto fatica a tenere il passo con strumenti di clonazione vocale che permettono oggi di imitare timbri, pause e inflessioni con crescente precisione.

Diversi casi internazionali hanno mostrato come audio apparentemente compromettenti possano rivelarsi manipolati. Il Meta Oversight Board ha imposto di etichettare come probabile audio manipolato una registrazione di due politici curdi accusati di voler truccare le elezioni, ribaltando la decisione iniziale della piattaforma; nel Regno Unito un finto audio attribuito al sindaco di Londra ha quasi innescato disordini. Anche in Italia video e audio falsi hanno colpito politici di primo piano, diffusi come autentici e solo in un secondo momento smontati da verifiche indipendenti.

L'Italia ha scelto una strada più esplicita, introducendo con la Legge 132/2025 l'articolo 612-quater del Codice penale, che punisce la produzione e la diffusione di contenuti generati o manipolati con intelligenza artificiale quando ledono la persona ritratta. In Svizzera, per contro, audio attribuiti a un responsabile politico verrebbero valutati nel quadro dei reati contro l'onore e delle violazioni della personalità, senza una base specifica per sanzionare in quanto tali eventuali manipolazioni sintetiche. In assenza di obblighi di marcatura, la responsabilità di segnalare al pubblico che un file è ancora privo di verifiche tecniche ricade in larga misura su media e attori politici.

Occorre tuttavia evitare che l'argomento del deepfake diventi una clausola di stile capace di neutralizzare qualsiasi materiale scomodo. L'ipotesi della manipolazione va tenuta aperta finché una perizia non la escluda, ma essa si indebolisce in presenza di elementi convergenti: la coerenza interna dei frammenti, la loro riconducibilità a una conversazione più ampia, gli indizi tecnici rilevati dalla stampa e, soprattutto, l'assenza di una smentita esplicita da parte dell'interessato. È esattamente per sciogliere questo nodo, in un senso o nell'altro, che serve un accertamento tecnico condotto da un'autorità terza.

Verifica tecnica e credibilità dei file

In un contesto in cui la manipolazione di audio e video è tecnicamente alla portata di molti, la semplice esistenza di un file non basta più a fondare un giudizio. Prima di attribuire pubblicamente un audio a una persona concreta, tanto più a un'autorità politica, sarebbe necessario almeno verificare l'origine e la catena di custodia del file, sottoporlo a un'analisi tecnica su formati e metadati, confrontarlo con registrazioni di controllo e ottenere una perizia indipendente sulla sua integrità.

In proporzione alla facilità con cui è oggi possibile alterare o creare registrazioni dovrebbe crescere l'attenzione nella loro diffusione. Non si tratta di censurare il dibattito, ma di segnalare al pubblico quando un contenuto è ancora privo di queste verifiche, evitando di presentarlo come fatto accertato.

Servizio pubblico e tempi della verifica

Una responsabilità particolare grava sul servizio pubblico. Le direttive editoriali della RSI richiamano la presunzione d'innocenza e la necessità di distinguere tra fatti accertati, materiale non verificato e commento. Dare ampio rilievo a contenuti ancora tutti da accertare sul piano giudiziario comporta il rischio di spostare la percezione pubblica dal tribunale alla giustizia nei media, indebolendo proprio quella funzione di verifica che la procedura penale è chiamata a svolgere. Va peraltro riconosciuto che il tema della violenza contro le donne è materia di interesse pubblico qualificato, e che il silenzio non sarebbe stato una scelta neutra: la difficoltà editoriale, in casi come questo, è reale e non ammette soluzioni comode.

Più in generale, il caso mette in evidenza lo scarto sempre più marcato tra i tempi della giustizia e quelli dei social. Mentre una procedura penale richiede mesi, se non anni, per accertare fatti, ascoltare testimoni e disporre perizie, un file audio può essere ascoltato e condiviso decine di migliaia di volte in poche ore, cristallizzando nell'opinione pubblica un'immagine che spesso resiste anche quando emergono, a distanza di tempo, decisioni giudiziarie più sfumate o opposte.

Nell'Unione europea si stanno sperimentando strumenti ulteriori. Il Digital Services Act prevede, oltre a obblighi più stringenti per i grandi intermediari, la possibilità di rivolgersi a organismi indipendenti di risoluzione delle controversie, chiamati a riesaminare in tempi relativamente brevi le decisioni di moderazione. La Svizzera, non essendo parte del DSA, resta ai margini di questi strumenti: gli utenti elvetici devono affidarsi ai canali interni delle piattaforme o ai rimedi nazionali.

Flussocrazia e potere cognitivo

In filigrana, il caso mostra un tratto di quella che Asma Mhalla definisce "flussocrazia": un sistema in cui il potere non si esercita più soltanto attraverso le istituzioni formali, ma attraverso il controllo e la canalizzazione del flusso permanente di informazioni, immagini ed emozioni.

Un contenuto nato su un profilo anonimo e privo, allo stato, di verifiche indipendenti viene amplificato dai social e rapidamente legittimato dal quarto potere, fino a imporsi come fatto centrale dell'agenda politica; in questo movimento il potere cognitivo del flusso finisce per ridefinire ciò che appare reale, urgente e rilevante, prima ancora che i poteri classici e le garanzie dello Stato di diritto abbiano potuto intervenire.

Precedenti comparati: Kopp, Berset, Maudet

a) Il caso Kopp: quando la politica anticipa la giustizia

Il precedente elvetico più noto resta quello di Elisabeth Kopp, prima donna consigliera federale, dimessasi nel gennaio 1989 dopo aver telefonato al marito per avvertirlo di un'indagine penale che lo riguardava. La pressione politica e mediatica fu tale da produrre le dimissioni prima che qualsiasi autorità giudiziaria si fosse pronunciata sul merito; una successiva commissione parlamentare

d'inchiesta fu istituita per chiarire le circostanze. Il paradosso del caso Kopp è che il danno politico e **reputazionale** si consumò integralmente prima e indipendentemente dall'esito giudiziario — il Tribunale federale la liberò dall'accusa di violazione del segreto d'ufficio nel 1990 — dimostrando come, anche in un sistema **istituzionalmente solido**, i tempi della politica e dei media possano precedere e di fatto sostituire quelli della giustizia.

b) Il caso Berset: l'importanza di un organo di controllo terzo

Alain Berset fu nel 2019 vittima di un tentativo di estorsione da parte di un'ex compagna che minacciava di rendere pubblico materiale privato. Berset denunciò la donna come parte lesa — come Zali si presenta oggi come denunciante — e la donna fu condannata con decreto penale. Nel 2021 la Weltwoche rilanciò il caso accusando Berset di aver abusato di funzionari federali, innescando un'inchiesta delle Commissioni della gestione di Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati. A differenza del caso Kopp, il caso Berset ha beneficiato di un accertamento condotto da un organo di controllo parlamentare indipendente e specializzato: nel 2022 le due Commissioni hanno pubblicato un rapporto congiunto che ha scagionato Berset e il Ministero pubblico della Confederazione. Le stesse commissioni hanno peraltro scelto, per rispetto della separazione dei poteri, di non entrare nel merito delle parti oscurate del decreto penale, riconoscendo un limite intrinseco al controllo politico sull'azione giudiziaria.

c) Il caso Maudet: la sottrazione progressiva dei dossier sensibili

Il caso più direttamente pertinente resta però quello ginevrino. Il 5 settembre 2018, dopo che il Ministero pubblico ebbe annunciato l'intenzione di aprire un procedimento a suo carico in relazione a un viaggio ad Abu Dhabi, il Consiglio di Stato ginevrino decise una prima misura: affidare al collega di Governo Mauro Poggia tutte le relazioni istituzionali tra il potere giudiziario e il Dipartimento della sicurezza, allo scopo dichiarato di garantire l'indipendenza del Ministero pubblico e di creare — secondo le parole del Governo — una netta impermeabilità tra l'inquisito e l'autorità che indagava su di lui. Maudet conservava la presidenza, la direzione del proprio dipartimento e la responsabilità della polizia. Il Governo precisò espressamente che tali misure non modificavano l'organizzazione amministrativa cantonale.

Otto giorni più tardi, il 13 settembre, il collegio ritenne quella soluzione intermedia insufficiente e andò oltre: Maudet cedette la presidenza del Consiglio di Stato e, soprattutto, la responsabilità gerarchica della polizia, pur restando alla guida del Dipartimento della sicurezza. La motivazione addotta è quella che più interessa il caso ticinese: alcuni ispettori della polizia giudiziaria avrebbero potuto essere coinvolti nell'istruttoria condotta dal Ministero pubblico. Il Governo ginevrino aggiunse una precisazione di principio destinata a durare: un eletto dal popolo non può vedersi ritirare tutte le proprie prerogative. La separazione riguarda le funzioni esposte al conflitto, non il mandato.

Questa sequenza in due tempi mostra tre elementi rilevanti. Il collegio governativo agì entro giorni, non mesi, e senza attendere l'esito del procedimento — che si sarebbe concluso solo anni dopo, con una condanna in prima istanza nel 2021 e un'assoluzione in appello. Fu disposto a correggere rapidamente la propria decisione iniziale quando questa si rivelò insufficiente. E motivò le misure non come sanzione anticipata, ma come tutela dell'apparenza di imparzialità del Governo nel suo complesso.

Con l'apertura di un procedimento penale d'ufficio a carico di Zali, la sovrapposibilità con il caso ticinese cessa di essere analogica e diventa quasi letterale: un membro dell'Esecutivo cantonale sottoposto a procedimento penale conserva la conduzione politica proprio del settore sicurezza e giustizia. A Ginevra il collegio governativo agì per gradi, ma agì entro giorni e non attese il verdetto, e nessuno vi lesse un giudizio anticipato di colpevolezza. Non è necessario attendere una condanna per separare una funzione di vigilanza da chi è divenuto parte in un procedimento; ed è anzi

precisamente prima del verdetto che quella separazione produce il suo effetto protettivo, sia per l'istituzione sia per l'interessato.

Una sequenza politica ad alto rischio

Dal punto di vista della proporzionalità colpisce la sequenza temporale. Da una fonte anonima emergono frammenti audio in cui una voce, identificata dall'interlocutrice come quella del presidente del Governo, pronuncia frasi che, se davvero gli appartenessero, sarebbero difficilmente conciliabili con il ruolo istituzionale ricoperto.

I tre presidenti di partito decidono di prendere sul serio questi materiali. Ma invece di trasmetterli alle autorità di perseguimento penale, o di attivare su questo secondo filone i canali di vigilanza che i loro ruoli parlamentari mettono a disposizione, scelgono di indirizzare all'interessato una lettera che chiede un chiarimento pubblico. Prima che Zali possa rispondere, e senza che risulti avviato alcun accertamento formale sui contenuti diffusi, la lettera viene pubblicata dal principale quotidiano cantonale e ripresa dal servizio pubblico. Su elementi ancora tutti da valutare si costruisce in poche ore un caso mediatico di primissimo piano, in cui la giustizia non ha ancora potuto pronunciarsi e il diretto interessato è chiamato a difendersi prima nello spazio pubblico che davanti a un'autorità terza.

Va detto, in senso opposto, che i tre presidenti si trovavano di fronte a una difficoltà reale: i materiali circolavano da settimane, erano oggetto di conversazioni diffuse, e il silenzio non sarebbe stato una posizione neutrale. La loro lettera chiedeva esplicitamente un chiarimento indipendentemente dall'autenticità del materiale, formula che segnala una consapevolezza del problema. Il rilievo critico non riguarda dunque l'essersi mossi, ma lo strumento scelto: una lettera destinata alla pubblicazione anziché una segnalazione alle autorità competenti o l'attivazione formale di un canale di vigilanza istituzionale — canale che, sul primo filone, quegli stessi attori avevano già saputo attivare.

Speculare è la strategia adottata da Claudio Zali: invece di rispondere nel merito delle frasi attribuitegli, egli denuncia una violazione strumentale della propria sfera privata, qualifica le registrazioni come illecite e annuncia di adire il Ministero pubblico come parte lesa, estendendo l'iniziativa penale ai tre presidenti di partito. Così facendo, il confronto si sposta dal piano della responsabilità politica a quello dello scontro giudiziario, con il rischio che la discussione sulla tutela delle donne e sulla fiducia nelle istituzioni venga assorbita da una lunga contesa procedurale.

Va segnalata la delicatezza particolare di quest'ultimo passaggio: un procedimento penale promosso dal presidente del Governo contro i presidenti di tre partiti di governo, in un cantone in cui lo stesso presidente ha la conduzione politica del settore magistratura ed è a sua volta sottoposto a un procedimento penale, è una configurazione che, indipendentemente da ogni valutazione di merito, rende l'esigenza di terzietà non più rinviabile.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo offre coordinate utili. Anche gli uomini politici godono del diritto al rispetto della vita privata, ma il loro margine di protezione si restringe quando la pubblicazione contribuisce a un dibattito di interesse generale; nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della vita privata, i giudici di Strasburgo invitano a valutare non solo il ruolo della persona coinvolta e la rilevanza del tema, ma anche il modo in cui le informazioni sono state raccolte e l'effetto prodotto sulla presunzione d'innocenza, mettendo in guardia contro il rischio di trasformare la stampa in un tribunale parallelo.

Un segnale di multipolarismo fragile

L'episodio segna anche una discontinuità politica. Per la prima volta da tempo i tre storici partiti di governo scelgono un atto informale ma ad altissimo impatto simbolico, firmando insieme una lettera

che mette nel mirino il presidente del Governo, espressione di un altro partito di governo cantonale, mentre sullo sfondo si profilano le prossime scadenze elettorali.

Le reazioni successive hanno confermato la polarizzazione. Un partito d'opposizione ha chiesto a Zali di riflettere sull'ipotesi di dimissioni e, in ogni caso, di rinunciare senza indugio alla responsabilità politica di polizia e giustizia; il partito del consigliere di Stato ha annunciato che si esprimerà quando il quadro sarà sufficientemente chiaro, richiamando la presunzione d'innocenza; il Governo, come collegio, non si è pronunciato. Tra la richiesta immediata di dimissioni e l'attesa indefinita si apre uno spazio intermedio che nessun attore politico sta oggi occupando, e che è precisamente lo spazio dei rimedi istituzionali.

In miniatura, la mossa richiama l'evoluzione dal bipolarismo a forme di multipolarismo fluido e repentino, in cui fronti diversi si coalizzano di volta in volta anche sotto forme inedite: qui non con una mozione parlamentare o una commissione d'inchiesta, ma con un'iniziativa epistolare resa pubblica, che fa leva sulla pressione dell'opinione pubblica più che sugli strumenti formali di controllo.

Se la tendenza dovesse consolidarsi, il rischio è un uso sempre più frequente di strumenti "paraparlamentari" — lettere pubbliche, appelli mediatici, fronti trasversali — per regolare rapporti di forza interni al sistema politico, con una progressiva sovrapposizione tra logica di governo e logica di campagna. Ciò può produrre risultati tattici efficaci nel breve periodo, ma espone le istituzioni a una conflittualità permanente che pesa sulla capacità del Governo di decidere e sulla fiducia di lungo periodo dei cittadini verso le regole del gioco.

La terzietà come via d'uscita istituzionale

Che cosa manca davvero

Il confronto con i precedenti mostra che l'elemento decisivo per la tenuta di un sistema istituzionale non è la gravità delle accuse in sé, ma l'esistenza di un meccanismo di controllo terzo, credibile e tempestivo, capace di intervenire prima che il giudizio pubblico si cristallizzi in modo irreversibile. Nel caso Berset questo meccanismo — le Commissioni della gestione federali — ha ricondotto la vicenda nel perimetro dello Stato di diritto. Nel caso Kopp la sua assenza produsse dimissioni irreversibili e indipendenti dall'esito giudiziario successivo.

Sarebbe però inesatto sostenere che il Ticino sia privo di strumenti. L'alta vigilanza parlamentare esiste, è stata attivata sul primo filone e ha condotto audizioni: il canale istituzionale, in quel caso, ha funzionato. Il punto è un altro, e va formulato con precisione. Primo: l'alta vigilanza opera su tempi lunghi e con finalità di controllo politico, non di accertamento tempestivo dei fatti; essa può concludere che occorrono ulteriori approfondimenti, ma non può restituire in tempi brevi al pubblico una verità verificata. Secondo, e soprattutto: nessun organo di vigilanza, per quanto efficiente, può sostituire la separazione delle funzioni. Un controllo esercitato a posteriori non sana il difetto di apparenza che si produce nel momento stesso in cui vigilante e vigilato coincidono.

Il Consiglio della magistratura, dal canto suo, ha competenza disciplinare sui magistrati ma non sui membri del Consiglio di Stato. Resta dunque scoperto proprio il punto critico: l'accertamento tempestivo e terzo di fatti riguardanti un membro dell'Esecutivo che sia contemporaneamente responsabile politico del settore giustizia.

Il procuratore straordinario: base attuale e riforma proposta

Lo strumento più concreto e immediatamente disponibile per neutralizzare il conflitto è la nomina di un procuratore straordinario esterno. La base giuridica si trova nel meccanismo generale di ricsuzione ed esclusione previsto dal diritto processuale penale, che esclude il magistrato che abbia un interesse nel procedimento o sia stato altrimenti coinvolto nella vicenda — meccanismo che si

estende, per analogia, ai casi in cui l'intera catena ordinaria si trovi in condizione di conflitto strutturale.

Nella prassi cantonale la nomina avviene oggi per via amministrativa: il Consiglio di Stato, su richiesta motivata del Procuratore generale e in accordo con l'autorità giudiziaria di un altro cantone, designa un magistrato esterno per il singolo caso. È quanto avvenuto nell'agosto 2024, quando il Governo nominò un magistrato di un altro cantone per gestire una querela reciproca tra giudici del Tribunale penale cantonale, proprio perché l'organo ordinario si trovava in situazione di conflitto. L'istituto è dunque utilizzabile subito, senza attendere alcuna riforma legislativa.

Proprio per superare questa natura casistica e discrezionale, nel dicembre 2025 due deputati hanno presentato un'iniziativa parlamentare volta a introdurre nella Legge sull'organizzazione giudiziaria l'obbligo di nominare un procuratore straordinario in caso di apertura di un'inchiesta o di una denuncia nei confronti di membri del Consiglio di Stato e di magistrati di vertice. La nomina sarebbe organizzata e decisa dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio mediante sorteggio, in seduta pubblica, tra proposte di procuratori o avvocati attivi in un altro cantone.

Vale la pena osservare che, mentre questa analisi veniva redatta, gli stessi promotori di quell'iniziativa hanno chiesto pubblicamente a Zali una rinuncia immediata alla conduzione politica del settore giustizia. La coincidenza non è casuale: il rimedio qui descritto in termini istituzionali è già entrato, sia pure in forma polemica e di parte, nel dibattito politico cantonale. Ciò conferma che la separazione tra la posizione di parte e quella di vigilanza non è un'astrazione dottrinale, ma un'esigenza avvertita sul campo; e insieme spiega perché sia preferibile disporre di un meccanismo automatico e non discrezionale, sottratto tanto alla pressione di chi chiede le dimissioni quanto all'attendismo di chi preferisce rinviare.

Applicato al caso in esame, questo doppio impianto mostra che la soluzione non richiede una riforma di legge per essere adottata subito, ma che una sua codificazione stabile eliminerebbe la discrezionalità politica nella decisione di attivarla — proprio nel momento in cui tale discrezionalità appare meno opportuna, cioè quando il conflitto di interesse riguarda l'autorità stessa competente a decidere sulla nomina. Va segnalato che questo profilo merita attenzione anche in relazione alle norme costituzionali cantonali che riservano al Gran Consiglio l'elezione dei magistrati: ragione in più per preferire, a regime, la via parlamentare a quella amministrativa.

Un rimedio parziale: scindere giudiziario e vigilanza

Va segnalato un limite tecnico importante. Il procuratore straordinario copre l'istruttoria penale specifica — il procedimento aperto d'ufficio contro il consigliere di Stato, quello da lui promosso come parte lesa, eventuali indagini sui contenuti degli audio — ma non risolve la questione più generale della vigilanza politico-amministrativa sui settori magistratura e polizia, che resterebbe nelle mani del medesimo consigliere di Stato fino a una nuova ripartizione.

Una soluzione compiuta richiederebbe quindi due interventi paralleli e distinti. Il primo, giudiziario: la nomina di un magistrato esterno, secondo il modello già sperimentato in Ticino e in Confederazione. Il secondo, politico-amministrativo: la restituzione, almeno temporanea, della conduzione politica dei settori magistratura, polizia e giudicature di pace a un altro membro del Governo — operazione tanto più agevole in quanto l'attribuzione del 2025 era essa stessa dichiaratamente temporanea, non comportava modifiche strutturali e potrebbe essere revocata dal collegio con la stessa procedura con cui fu decisa. Il precedente Maudet dimostra che una misura simile non presuppone alcun giudizio di colpevolezza e non costituisce una sanzione anticipata.

Va aggiunto che questa seconda misura è, tra tutte quelle in discussione, la meno invasiva e la più reversibile. Non incide sul mandato popolare, non anticipa alcun verdetto, non priva il consigliere di

Stato della direzione del proprio dipartimento, e potrebbe essere revocata il giorno stesso in cui i procedimenti si chiudessero senza addebiti. Il suo costo istituzionale è prossimo allo zero; il costo di non adottarla cresce ogni giorno.

Una lezione di metodo

Il caso conferma che la solidità di un sistema democratico si misura meno dalla capacità di evitare crisi mediatico-giudiziarie — difficilmente comprimibili nell'era del flusso permanente — quanto dalla rapidità con cui riesce a introdurre terzietà credibili prima che il danno politico e reputazionale diventi irreversibile, come già insegnava il caso Kopp trentasette anni fa.

In questo senso, la nomina di un procuratore straordinario esterno non sarebbe un atto di sfiducia verso la magistratura ticinese, né una presa di posizione sul merito della vicenda. Sarebbe l'applicazione di un principio già radicato nella prassi cantonale e federale: quando l'apparenza di imparzialità è compromessa da una sovrapposizione di ruoli, la terzietà non è un'opzione, ma la condizione minima per restituire credibilità all'accertamento dei fatti — a beneficio di chiunque abbia ragione.

L'apparenza come condizione del governare

L'antico principio secondo cui la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto nasce da un episodio preciso: nel 62 a.C. Giulio Cesare divorziò dalla moglie Pompea dopo lo scandalo della Bona Dea, pur non testimoniando contro l'amante di lei e pur ritenendola, secondo la tradizione, innocente nel merito. Interrogato sul perché avesse comunque scelto il divorzio, rispose che chi è vicino al potere deve essere immune non solo dalla colpa, ma dal sospetto stesso. Il principio è diventato proverbiale proprio perché distingue con nettezza l'essere onesti dall'apparire tali agli occhi della collettività.

Applicato al caso in esame, questo insegnamento anticipa esattamente il problema individuato: il mantenimento in capo a Zali della conduzione politica di magistratura e polizia, nel momento in cui egli è divenuto parte in più procedimenti penali, non richiede la prova di un comportamento scorretto per generare un danno istituzionale. Basta il sospetto strutturale di conflitto, indipendentemente da qualunque verità giudiziaria futura.

Aristotele sosteneva che il primo valore di qualsiasi ordinamento politico è la virtù civica, e che nessuna forma di governo fondata su un solo centro di potere può dirsi stabile. Polibio osservò che la durata di una costituzione non dipende soltanto dalle virtù personali dei governanti, ma da precisi limiti e bilanciamenti tra i poteri, capaci di funzionare anche quando le virtù individuali vengono meno. Cicerone univa i due piani, invocando insieme l'esercizio delle virtù civiche e una costituzione mista e moderata.

Non occorre però risalire all'antichità classica. La sintesi più limpida di questo principio è incisa nel granito, sul monumento a Carlo Battaglini nell'omonima piazza di Lugano, e viene da un articolo che il ribelle di Cagiallo pubblicò sul Repubblicano della Svizzera Italiana il 20 gennaio 1855:

«Tre cose siano poste a salvaguardia della Repubblica: la costituzione delle leggi, la virtù dei magistrati, le accuse dei vizi.»

Sono, in una riga, i tre livelli che l'analisi ha percorso separatamente: l'assetto normativo, l'integrità di chi esercita la funzione pubblica, e il controllo critico che la denuncia dei comportamenti scorretti esercita sul potere. Battaglini le pone tutte e tre insieme, e il verbo che usa è significativo: siano poste. Non descrive uno stato di fatto, prescrive un assetto. La Repubblica non si salvaguarda da sé.

Il caso in esame è quasi una verifica sperimentale di quella formula, perché mostra cosa accade quando i tre elementi non operano congiuntamente.

Le accuse dei vizi ci sono state, e sono legittime: chi ha sollevato pubblicamente la questione — i tre presidenti di partito, i deputati che hanno interrogato il Governo, e prima ancora chi ha diffuso i materiali — ha esercitato, nella sostanza, quella terza funzione che Battaglini considerava una garanzia costituzionale e non un'intrusione. Chi obietta che di questa vicenda non si sarebbe dovuto parlare affatto argomenta contro l'epigrafe, non a suo favore.

La virtù dei magistrati non è in discussione: nulla, allo stato, consente di dubitare della magistratura ticinese, che anzi sul primo filone ha agito d'ufficio, e non è questo il punto.

È il primo elemento a mostrare la crepa. La costituzione delle leggi — l'assetto istituzionale che dovrebbe incanalare l'accusa verso un accertamento ordinato — si è rivelata inadeguata al compito non perché manchino gli organi, ma perché nessuno di essi può rimediare a un difetto che sta a monte: una scelta organizzativa del 2025 ha concentrato in una sola persona la posizione di parte in un procedimento e quella di responsabile politico del settore competente a trattarlo. Finché quella sovrapposizione permane, ogni accertamento nascerà gravato da un'ombra che non gli appartiene.

È qui che l'epigrafe conserva la sua forza ammonitrice. Le tre salvaguardie funzionano insieme o non funzionano affatto. L'accusa dei vizi senza la costituzione delle leggi non produce accertamento ma clamore, e lascia l'accusato indifeso quanto l'accusatore inascoltato; la costituzione delle leggi senza l'accusa dei vizi produce impunità formalmente ineccepibile. Un sistema resiliente non può dunque fondarsi solo sulla fiducia nell'integrità del singolo governante — la seconda delle tre cose — ma deve prevedere meccanismi strutturali che funzionino indipendentemente dalla virtù effettiva delle persone coinvolte.

Ricostituire oggi il primo elemento — con la nomina di un procuratore straordinario esterno e la restituzione temporanea della conduzione politica di magistratura e polizia a un altro membro del Governo — non significa mettere a tacere l'accusa, né anticiparne l'esito. Significa darle finalmente la sede in cui possa essere verificata, in un senso o nell'altro. È esattamente ciò che Battaglini chiedeva centosettantun anni fa a un Cantone appena uscito dalle sue rivoluzioni, e che vale ancora, parola per parola, per il Ticino del 2026.

Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus — Centro di studi, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera.

Aggiornato al 23 luglio 2026, ore 06:00